



PER. IND.

DOCT. ING.

DOCT. ING.

SANDRO SDEI

MARCO TIECCO

FRANCESCO FLAVONI

via G. Garibaldi n. 99 , 06034 Foligno (PG), tel./fax 0742.340022

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

REGIONE UMBRIA

ai sensi del D.M. 01/03/91, della L.Q. 447/95, della L.R. n. 8/02 e del R.R. n. 1/04

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COMUNE DI CASTEL RITALDI – AREA TECNICA – GEOM. CARLO RESTANI

ADOZIONE

Delibera C.C. n. del

CONTRODEDUZIONI AGLI ATTI DI OSSERVAZIONE

Delibera C.C. n. del

APPROVAZIONE

Delibera C.C. n. del

INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 3
Art. 2 – Contenuti del Piano.....	pag. 3
Art. 3 – Zone inserite in classe I.....	pag. 4
Art. 4 – Zone inserite in classe II, III, IV.....	pag. 4
Art. 5 – Zone inserite in classe V e VI.....	pag. 5
Art. 6 – Classificazione rete viaria.....	pag. 5
Art. 7 – Piano di risanamento delle imprese.....	pag. 6
Art. 8 – Contiguità tra zone acustiche.....	pag. 6
Art. 9 – Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali.....	pag. 7
Art. 10 – Attività rumorose temporanee.....	pag. 7
Art. 11 – Aree per attività rumorose temporanee.....	pag. 7
ALLEGATO 1 – Valori Limite.....	pag. 8
ALLEGATO 2 – Infrastrutture Stradali.....	pag. 10
ALLEGATO 3 – Aree per attività rumorose temporanee.....	pag. 12

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti disposizioni sono dettate in applicazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447, della Legge Regionale 06.06.2002 n. 8 e del Regolamento Regionale 13.08.2004 n. 1.

2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è composto dai seguenti elaborati:

- La Relazione Tecnica che illustra le scelte adottate e le prescrizioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali;
- Gli Elaborati grafici, su supporto cartaceo ed informatizzato (n. 1 Tavola in scala 1:10.000);
- Le Norme Tecniche di Attuazione contenenti le Schede Tecniche Informative, relative all'individuazione delle aree destinate ad attività temporanee.

3. Il Piano diventa uno strumento di pianificazione territoriale ad integrazione del P.R.G.

Art. 2 – Contenuti del Piano

1. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche regolamentate dalla Legge Regionale n. 8/02 e dal regolamento attuativo, Regolamento Regionale n. 1/04.

2. Ogni classe è stata identificata sulla base di criteri descritti dettagliatamente nella Relazione Tecnica e riportati brevemente di seguito:

- Destinazioni d'uso e infrastrutture previste dal P.R.G.;
- Effettiva condizione d'uso del territorio;
- Caratteristiche topografiche esistenti;
- Attività antropiche dedotte da dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

3. Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i due periodi di riferimento, diurno e notturno.

4. Il Piano individua altresì le aree destinate ad attività rumorose temporanee, così come definite all'articolo 10 delle presenti norme.

Art. 3 – Zone inserite in classe I

1. Nella Classe I rientrano le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate a riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici. Non sono state incluse in questa classe le piccole aree verdi pubbliche di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi.

2. In accordo con le indicazioni di cui al R.R. n. 1/04 art. 3, le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza, tali da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali sono ricompresi nella classe corrispondente alla zona circostante, purché non si tratti di Classi V e VI.

3. Le aree cimiteriali sono inserite nella classe acustica corrispondente a quella più bassa tra quelle delle aree limitrofe.

Art. 4 – Zone inserite in classe II, III, IV

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV sono stati considerati i parametri di valutazione indicati dal R.R. n. 1/04:

- a) La densità di popolazione;
- b) La densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
- c) La densità di attività artigianali;
- d) I volumi di traffico stradali.

2. Le zone rurali, per la posizione geografica, per conformità dei confini con i comuni limitrofi e per le colture in atto, sono state inserite in classe II o in classe III.
3. Le zone boschive, sono state inserite in classe II.
4. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli uffici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono state inserite in classe IV.
5. Gli insediamenti zootecnici sono stati inseriti in classe III.
6. Laddove, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti dal R.R. n. 1/04, è risultata un'eccessiva frammentarietà del territorio, le aree limitrofe sono state accorpate in un'unica classe, privilegiando comunque la tutela dall'inquinamento acustico.
7. Laddove la classificazione acustica non avviene in seguito alla destinazione d'uso prevista dal P.R.G. ci si attiene alla effettiva fruizione delle porzioni di territorio cercando sempre di garantire la salvaguardia acustica ma anche di evitare inutili frammentazioni del territorio.

Art. 5 – Zone inserite in classe V e VI

1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale e artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.
2. La classe VI comprende aree di tipo industriale e artigianale, prive di abitazioni.

Art. 6 – Classificazione rete viaria

1. La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n. 285), delle norme del Consiglio Nazionale delle ricerche e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione dei Piani Urbani del Traffico.
2. Sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142, è definita fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione

del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore, come specificato nelle tabelle di cui all'allegato 2 delle presenti norme.

3. Per tutte le strade locali (tipo F), la fascia di pertinenza, anche se non riportata negli elaborati grafici, è di 30 metri. I limiti previsti all'interno della fascia di pertinenza sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono.

Art. 7 – Piano di risanamento delle imprese

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenute a presentare al Comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, apposito Piano di risanamento acustico.

2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

3. I contenuti del Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale ed i successivi adempimenti sono prescritti nel R.R. n. 1/04.

Art. 8 – Contiguità tra zone acustiche

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal R.R. n. 1/04, tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a 5 dB(A) sono di norma identificate, a scalare, zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche che consentono situazioni di adiacenza diretta.

2. Nei casi in cui quanto stabilito al precedente comma 1 non risulti possibile, tale condizione è evidenziata in cartografia, mediante apposito tratto grafico, ad evidenziare una porzione di territorio nella quale saranno previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito del piano comunale di risanamento, per contenere gli effetti del rumore.

Art. 9 – Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali

1. La proposta di Classificazione adottata dal Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai Comuni confinanti.
2. Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dalla proposta di classificazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni sia al Comune di Castel Ritaldi che alla Provincia.
3. Le procedure per il recepimento delle osservazioni presentate dai Comuni confinanti o conseguiti al mancato recepimento sono definite dall'art. 7 del R.R. n. 1/04.

Art. 10 – Attività rumorose temporanee

1. Sono definite attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 8/02, le attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività.

Art. 11 – Aree per attività rumorose temporanee

1. La classificazione acustica individua le aree (*Allegato 3*) dove normalmente si svolgono attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi, luna park, feste di quartiere e paesane, sagre, etc., in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.
2. Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito, di norma, lo svolgimento di attività temporanee al di fuori del normale orario scolastico.
3. I limiti acustici e gli orari da rispettare saranno stabiliti da apposito provvedimento.

ALLEGATO 1 – Valori limite

Le definizioni dei valori sottoindicati sono stabilite dall'art.2 della L.Q. 447/95:

- *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *Valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - L_{EQ} in dB(A)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II – AREE PREVALENT. RESIDENZIALI	50	40
III – AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - L_{EQ} in dB(A)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II – AREE PREVALENT. RESIDENZIALI	55	45
III – AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

VALORI LIMITE DI QUALITÀ - L_{EQ} in dB(A)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II – AREE PREVALENT. RESIDENZIALI	52	42
III – AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

ALLEGATO 2 – Infrastrutture stradali

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE						
TIPO DI STRADA (SECONDO CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (SECONDO D.M. 05/11/01)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO.		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTT. dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTT. dB(A)
A – AUTOSTRADE		250	50	40	65	55
B – EXTRAURBANA PRINCIPALE		250	50	40	65	55
C – EXTRAURBANA SECONDARIA	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – URBANA DI SCORRIMENTO		100	50	40	65	55
E – URBANA DI QUARTIERE		30	definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6 comma 1 lettera a) de L.Q. 447/95			
F – LOCALE		30				

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (AMPLIAMENTI IN SEDE, AFFIANCAMENTI E VARIABILI)						
TIPO DI STRADA (SECONDO CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (SECONDO NORME CNR 1980 E DIRETTIVE PUT)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO.		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTT. dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTT. dB(A)
A – AUTOSTRADE		100	50	40	70	60
		150			65	55
B – EXTRAURBANA PRINCIPALE		100	50	40	70	60
		150			65	55
C – EXTRAURBANA SECONDARIA	C.a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100	50	40	70	60
		150			65	55
	C.b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100	50	40	70	60
		150			65	55
D – URBANA DI SCORRIMENTO	D.a (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D.b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – URBANA DI QUARTIERE		30	definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6 comma 1 lettera a) de L.Q. 447/95			
F – LOCALE		30				

ALLEGATO 3 – Aree per attività rumorose temporanee

GENERALITÀ	LOCALITÀ	CASTEL RITALDI - PIAZZA
	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IN ASSENZA DELL'ATTIVITÀ	CLASSE II
ESTRATTO CARTOGRAFIA		

GENERALITÀ	LOCALITÀ	LA BRUNA – PIAZZA
	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IN ASSENZA DELL'ATTIVITÀ	CLASSE III
ESTRATTO CARTOGRAFIA		

GENERALITÀ	LOCALITÀ	CASTEL SAN GIOVANNI – CASTELLO
	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IN ASSENZA DELL'ATTIVITÀ	CLASSE II
ESTRATTO CARTOGRAFIA		

